



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO**

**Reclamo ex art.44 co.6 D.L.vo 286/98 e art.4 D.l.vo 215/03
(contro l'ordinanza emessa nell'ambito della causa iscritta RG n.1307/2010)**

Il Tribunale, composto da:

Marisa G.Nardo - presidente

Domenico Di Lauro - giudice

Luisa Rotolo- giudice est.

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n.31/2011 RG, pendente tra
IFTIKAR NABEELA (avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri)

e

INPS (avv. Tommasello), **COMUNE DI DESIO**

In via preliminare il Collegio rileva l'ammissibilità del reclamo ai soli fini di un'integrazione dell'ordinanza cautelare impugnata.

Con atto depositato il 5/5/2011 la reclamante lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure di quella che era la prima delle domande avanzate, cioè l'accertamento della inesistenza di deroghe nazionali alla Direttiva 2003/109/CE - relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e recepita dallo Stato Italiano con D.L.vo 3/2007 - e, quindi, della parità di trattamento tra cittadini e stranieri lungo soggiornanti in materia di prestazioni di assistenza sociale e previdenza sociale. Evidenzia, inoltre, la reclamante che il giudice cautelare pur sollevando questione di legittimità costituzionale può, comunque, provvedere in ordine alla domanda cautelare assumendo una decisione parziale.

oooooooooooo

Il giudice di prime cure con l'ordinanza del 3/3/2011 ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art.3 Cost. dell'art.65 L.44/98 nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o, in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri soggiornanti di lungo periodo.

La Corte Costituzionale con più pronunce ha ammesso la possibilità che siano sollevate questioni di legittimità costituzionale in sede cautelare, sia nell'ipotesi in cui il giudice non provveda sulla domanda e sia nell'ipotesi in

cui venga concessa la relativa misura. In tale ultimo caso è necessario che la concessione della cautela non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del giudice (sent. n.151/2009, 161/2008, ordinanze n.393/2008 e 25/2006).

Nella fattispecie che ci occupa, avendo la reclamante formulato ben due gradate prospettazioni della questione controversa prima della eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.65 citato, ad integrazione dell'ordinanza del giudice di prime cure appare necessario osservare quanto segue:

- i servizi sociali del Comune di Desio hanno rigettato l'istanza presentata il 14/10/10 dalla reclamante - titolare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti - ed avente ad oggetto l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori ex art.65 L.448/98;

- tale norma prevede per la concessione del beneficio invocato che il nucleo familiare sia composto da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore calcolato di anno in anno mediante l'indicatore della situazione economica (ISE), beneficio esteso dall'art.80 L.388/2000 ai nuclei familiari in cui il soggetto richiedente sia cittadino comunitario;

- l'art.11 commi 1 e 4 della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, garantisce a questi ultimi lo stesso trattamento del cittadino italiano per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, e prevede che gli Stati membri possano limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle sole prestazioni essenziali;

- il D.L.vo 3/2007 ha recepito la menzionata Direttiva, sostituendo l'art.9 del T.U. sull'immigrazione e disponendo che il titolare di permesso per lungo soggiornanti, effettivamente residente sul territorio nazionale, può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale, salvo deroghe espresse, deroghe mai intervenute a carico degli stranieri lungo soggiornanti;

- essendo pacifica la natura di prestazione sociale dell'assegno in questione e non contestati i requisiti (permesso CE per lungo soggiornanti, residenza in Italia, nucleo familiare con almeno tre figli minori) richiesti dalla normativa per la concessione del beneficio, va ritenuta discriminatoria la condotta tenuta dal Comune di Desio, che non avrebbe accolto l'istanza perché l'assegno in questione spetterebbe solo ai cittadini italiani, comunitari e ai rifugiati politici (cfr. doc.to7);

- l'assegno viene concesso dai Comuni, ma erogato dall'Inps sulla base dei dati forniti dai Comuni, pertanto, quale ente pagatore, anche l'Inps è legittimato passivo;

P.Q.M.

ad integrazione dell'ordinanza del 3/3/2011 ordina in via provvisoria al Comune di Desio ed all'Inps di cessare la condotta discriminatoria riservata in modo diretto o indiretto alla reclamante, attivandosi il primo nel riconoscerle ed il secondo nel corrisponderle l'assegno "ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" di cui all'art.65 L.448/1998, con decorrenza dal novembre 2010 e sino alla decisione della Corte Costituzionale sulla sollevata questione di legittimità costituzionale.

Prescrizione giudiziale munita ex art.44 co.8 D.L.vo 286/98 della sanzione penale comminata ex art.388 co.1 C.P..

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Monza, 9/6/2011.

Dott.ssa Luisa Rotolo- est.

Il Presidente
Dott.ssa Marisa G.Nardo

TRIBUNALE DI MONZA
DEPOSITATO IL
10 GIU 2011
Prot.

GRON 36/11